

DISEGNO DI LEGGE

Modificazioni della legge provinciale sulla caccia

Art. 1

Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale sulla caccia è sostituito dal seguente:

“2. La Provincia autonoma di Trento tutela la fauna quale patrimonio indisponibile dello Stato nell'interesse della comunità e limita l'attività venatoria alle specie faunistiche che hanno una popolazione ottimale, ai fini del mantenimento e della conservazione del patrimonio faunistico provinciale.”

Art. 2

Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale sulla caccia

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge provinciale sulla caccia è sostituito dal seguente:

“3. Il piano faunistico è predisposto dalla Provincia avvalendosi delle indicazioni tecniche dell'osservatorio faunistico provinciale e della collaborazione del Museo tridentino di scienze naturali, di altri enti e istituti pubblici specializzati, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 157 del 1992 e in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 11, comma 1, lettera e).”

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 7 della legge provinciale sulla caccia

1. L'articolo 7 della legge provinciale sulla caccia è sostituito dal seguente:

“Art. 7

Individuazione di zone per le attività cinofile

1. L'individuazione delle zone per le attività cinofile, previste dall'articolo 6, comma 1, lettera e), è subordinata al consenso dei proprietari e conduttori dei fondi. La deliberazione istitutiva di queste zone stabilisce le misure eventualmente necessarie per la salvaguardia delle colture agricole, dell'ambiente e della fauna nonché le norme per la loro gestione, con particolare riguardo al divieto di abbattere la fauna usata per le prove, ai tipi di destinazione cinofila di ciascuna zona, agli accessi alla zona - che devono essere collocati a un'altitudine inferiore agli ottocento metri sul livello del mare -, al comportamento degli utenti, alla garanzia d'uso della zona da parte dei soggetti in possesso dei requisiti necessari. Le zone per le attività cinofile possono essere costituite anche su richiesta delle associazioni venatorie o di gruppi cinofili.”

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 9 della legge provinciale sulla caccia

1. L'articolo 9 della legge provinciale sulla caccia è sostituito dal seguente:

“Art. 9

Disposizioni generali

1. Alla tutela, conservazione e miglioramento del patrimonio faunistico e all'attuazione del piano faunistico provvedono la Giunta provinciale, l'osservatorio faunistico provinciale, il comitato faunistico provinciale, il servizio provinciale competente in materia di caccia, l'ente gestore delle riserve e le associazioni ambientaliste presenti nel comitato faunistico, secondo le competenze loro attribuite da questa legge.”

Art. 5

Sostituzione dell'articolo 11 della legge provinciale sulla caccia

1. L'articolo 11 della legge provinciale sulla caccia è sostituito dal seguente:

“Art. 11

Comitato faunistico provinciale

1. È istituito il comitato faunistico provinciale, che è l'organo tecnico-consultivo della Provincia per la tutela della fauna e l'esercizio della caccia. Il comitato è presieduto dall'assessore provinciale cui è attribuita la materia della caccia ed è composto da:

- a) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di caccia;
- b) il responsabile della struttura provinciale competente in materia veterinaria;
- c) quattro esperti titolari e quattro supplenti designati distintamente dalle articolazioni provinciali con il maggior numero di iscritti delle associazioni nazionali aventi come fine statutario la protezione dell'ambiente naturale e la protezione della fauna. La Giunta provinciale chiede la designazione alle associazioni che ne fanno espressa richiesta e documentano il possesso dei requisiti sopraindicati e il numero dei soci, previa verifica dei requisiti e del numero;
- d) tre esperti in materia di caccia titolari e tre supplenti designati dall'ente gestore delle riserve;
- e) un componente designato congiuntamente dalle associazioni provinciali dei cacciatori diverse dall'ente gestore delle riserve, purché esse rappresentino complessivamente almeno il 5 per cento dei cacciatori provinciali. Se le associazioni non raggiungono questa percentuale la designazione è effettuata dall'ente gestore;
- f) un componente titolare e uno supplente designato dal Museo tridentino di scienze naturali.

2. Per ciascuno dei componenti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 la Giunta provinciale nomina un supplente. I componenti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 e i loro supplenti non possono esercitare la caccia in provincia di Trento per il periodo del loro incarico.

3. I supplenti partecipano alle sedute del comitato solo in caso di assenza del rispettivo titolare.

4. Il vicepresidente è eletto dal comitato a maggioranza semplice tra i suoi componenti.

5. Un dipendente del servizio provinciale competente in materia di caccia svolge le funzioni di segretario del comitato.

6. Il comitato è costituito con deliberazione della Giunta provinciale per la durata della legislatura. I suoi componenti possono essere riconfermati.

7. Enti e associazioni devono comunicare le designazioni dei componenti titolari e supplenti di loro competenza entro un mese dal ricevimento della richiesta.

8. I componenti che dopo la loro nomina perdono titolo a partecipare al comitato sono sostituiti per il periodo residuo di durata in carica del comitato. In caso di morte o di dimissioni si provvede in ugual modo.

9. Il comitato è convocato dal presidente ogni volta che egli lo ritiene opportuno o quando ne fa richiesta un terzo dei componenti, mediante avviso contenente l'ordine del giorno e trasmesso almeno cinque giorni prima della riunione, salvi i casi di motivata urgenza.

10. Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

11. In relazione alle materie trattate possono partecipare alle sedute del comitato, su invito del presidente e senza diritto di voto, esperti esterni al comitato.

12. Per l'esame di determinate materie il comitato può decidere di articolarsi in sottocomitati, stabilendone i compiti, la composizione e designandone il presidente. Il presidente del comitato può invitare a partecipare alle sedute dei sottocomitati, senza diritto di voto, esperti esterni al comitato.

13. Ulteriori modalità per il funzionamento del comitato faunistico provinciale e dei sottocomitati possono essere stabilite dal comitato stesso.

14. Ai componenti del comitato e dei sottocomitati, nonché agli esperti previsti dai commi 11 e 12, sono corrisposti i compensi e i rimborsi previsti dalla vigente normativa provinciale in materia.”

Art. 6

Sostituzione dell'articolo 13 della legge provinciale sulla caccia

1. L'articolo 13 della legge provinciale sulla caccia è sostituito dal seguente:

“Art. 13

Osservatorio faunistico provinciale

1. È istituito l'osservatorio faunistico provinciale, che è organo di consulenza tecnico-scientifica della Provincia. L'osservatorio ha il compito di ricercare e indagare in modo sistematico e permanente le dinamiche in atto nell'ambiente naturale, con particolare riferimento alla fauna selvatica, di esprimere pareri tecnici nei casi previsti da questa legge e su ogni altra questione inerente la tutela della fauna che gli sia sottoposta dalla Giunta provinciale o dal comitato faunistico provinciale.

2. L'osservatorio è costituito con deliberazione della Giunta provinciale ed è composto da:

- a) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di caccia;
- b) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
- c) un rappresentante del Museo tridentino di scienze naturali;
- d) due esperti in materia di ecologia agro-forestale, scienze naturali e biologia della fauna selvatica o materie affini, designati dalla Giunta provinciale;
- e) un esperto designato dalle associazioni ambientaliste presenti nel comitato faunistico.
- f) un veterinario della sezione diagnostica di Trento dell'Istituto zooprofilattico delle Venezie.

3. Per svolgere i propri compiti l'osservatorio si avvale del servizio provinciale competente in materia di caccia.

4. L'osservatorio svolge la sua attività anche in collaborazione con l'ISPRA, con i dipartimenti di biologia delle università e con i servizi faunistici di altre regioni, con dipartimenti universitari nazionali ed esteri, con enti di ricerca e di consulenza, con le commissioni di organismi internazionali cointeressati alla gestione e conservazione del comune patrimonio faunistico.

5. I risultati delle ricerche e i dati elaborati dall'osservatorio sono utilizzati per la predisposizione del piano faunistico, delle prescrizioni tecniche, dei programmi di prelievo e per l'attività di controllo della fauna selvatica.

6. Si applicano all'osservatorio il secondo periodo del comma 2 e i commi 6, 7, 10 e 14 dell'articolo 11.”

Art. 7

Modificazioni dell'articolo 15 della legge provinciale sulla caccia

1. La rubrica dell'articolo 15 della legge provinciale sulla caccia è sostituita dalla seguente: "Gestione della fauna e della caccia nelle riserve".

2. Prima del comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale sulla caccia è inserito il seguente:

"01. Alla gestione della fauna selvatica non cacciabile e delle specie protette presenti nelle riserve provvedono le associazioni ambientaliste presenti nel comitato faunistico che ne fanno richiesta, sulla base di un'apposita convenzione con la Provincia,,".

3. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale sulla caccia è abrogata.

Art. 8

Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale sulla caccia

1. Le lettere f), g), l) ed m) del comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla caccia sono abrogate.

Art. 9

Sostituzione dell'articolo 20 della legge provinciale sulla caccia

1. L'articolo 20 della legge provinciale sulla caccia è sostituito dal seguente:

"Art. 20

Regolamento per il servizio di vigilanza

1. Il regolamento di esecuzione disciplina lo svolgimento del servizio di vigilanza venatoria nelle riserve.".

Art. 10

Modificazione dell'articolo 21 della legge provinciale sulla caccia

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 della legge provinciale sulla caccia è abrogata.

Art. 11

Sostituzione dell'articolo 26 della legge provinciale sulla caccia

1. L'articolo 26 della legge provinciale sulla caccia è sostituito dal seguente:

"Art. 26

Rinvenimento e abbattimento fortuito della fauna selvatica

1. Il rinvenimento e la raccolta di fauna selvatica morta, ammalata o ferita devono essere comunicati entro ventiquattro ore al personale addetto alla vigilanza venatoria, per la consegna al titolare della gestione faunistica del territorio in cui sono avvenuti il rinvenimento o la raccolta. Se possibile la fauna viva dev'essere reimpressa nel territorio, previa la sua riabilitazione e la sua cura; in ogni altro caso è acquisita in proprietà dell'ente titolare della gestione, salvo l'obbligo di consegna al servizio provinciale competente in materia di caccia, su richiesta di quest'ultimo, per scopi didattici, sanitari o di studio, o se si tratta di specie non comprese nell'elenco delle specie cacciabili

dell'articolo 29. A tal fine il servizio provinciale competente in materia di caccia dev'essere informato di tutti i rinvenimenti comunque effettuati. L'avifauna selvatica rinvenuta ferita o inabile dev'essere consegnata al centro recupero del servizio provinciale competente in materia di caccia. Se la selvaggina non viene liberata il titolare della gestione provvede alla sua vendita, se la cosa è possibile e conveniente; il ricavato è destinato a iniziative volte a incrementare il patrimonio faunistico del territorio in cui è avvenuto il rinvenimento.

2. Il regolamento di esecuzione stabilisce le modalità con cui gli agenti volontari proposti dalle associazioni protezionistiche in base all'articolo 41, comma 2, collaborano con l'ente titolare della gestione o con il servizio provinciale competente in materia di caccia per i fini del comma 1.

3. Se, per caso fortuito o forza maggiore, viene abbattuta fauna selvatica lungo strade di uso pubblico in diretta conseguenza della circolazione dei veicoli, entro ventiquattr'ore il conducente del veicolo interessato deve dare comunicazione del fatto al titolare della gestione del territorio in cui è avvenuto l'investimento, anche tramite il personale addetto alla vigilanza venatoria, e deve mettere a disposizione l'animale investito per gli opportuni accertamenti. In tal caso la spoglia della selvaggina appartiene al conducente del veicolo investitore, mentre eventuali trofei di ungulati, su richiesta, sono consegnati al servizio provinciale competente in materia di caccia, se ritenuti idonei per scopi didattici.

4. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili causati dall'investimento di ungulati lungo strade comunali, provinciali e statali, escluse le autostrade, per caso fortuito o forza maggiore, la Provincia può corrispondere un indennizzo al danneggiato, sempre che il danno non sia connesso a violazioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Le modalità per la concessione dell'indennizzo e quant'altro è necessario per l'attuazione di questo comma, anche mediante la stipula di polizze assicurative, sono stabilite dalla Giunta provinciale.”.

Art. 12

Modificazione dell'articolo 27 della legge provinciale sulla caccia

1. Nel comma 3 dell'articolo 27 della legge provinciale sulla caccia le parole: "minore di metri 150" sono sostituite dalle seguenti: "minore di 200 metri".

Art. 13

Sostituzione dell'articolo 29 della legge provinciale sulla caccia

1. L'articolo 29 della legge provinciale sulla caccia è sostituito dal seguente:

“Art. 29

Specie cacciabili e periodi di caccia

1. Salvo quanto previsto da questa legge è vietato abbattere, catturare, detenere o commerciare qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica.

2. E' fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia, per i periodi sottoindicati e per quelli individuati ai sensi dei commi 4 e 9:

- a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 15 dicembre: capriolo (*capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus*), muflone (*Ovis musimon*), camoscio (*Rupicapra rupicapra*), cinghiale (*Sus scrofa*), coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), alzavola (*Anas crecca*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), beccaccino (*Capella gallinago*), canapiglia (*Anas strepera*) colombaccio (*Columba palumbus*), cesena (*Turdus pilaris*), cornacchia nera (*Corvus corone corone*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), fagiano (*Phasianus colchicus*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), marzaiola (*Anas querquedula*), merlo (*Turdus merula*) moriglione (*Aythya ferina*), quaglia (*Coturnix coturnix*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*), tortora (*Streptopelia turtur*);

- b) specie cacciabili dal 1° ottobre al 15 novembre: lepre comune (*Lepus europaeus*), lepre bianca (*Lepus timidus*), fagiano di monte maschio (*Tetrao tetrix*);
- c) specie cacciabili dal 15 dicembre al 15 gennaio, con caccia da appostamento: cesena (*Turdus pilaris*), tordo sassello (*Turdus iliacus*) - anche in forma vagante -, alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), marzaiola (*Anas querquedula*), moriglione (*Aythya ferina*).

3. La Giunta provinciale con propria deliberazione adegua l'elenco delle specie cacciabili previsto dal comma 2 alle eventuali ulteriori limitazioni introdotte dalla legislazione statale concernente l'attuazione della normativa comunitaria e dei trattati internazionali sulla conservazione della fauna selvatica, in esecuzione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974.

4. L'esercizio venatorio è consentito nelle giornate di sabato, lunedì e mercoledì, da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

5. La caccia su terreno coperto da neve, in tutto o nella maggior parte, è consentita esclusivamente nella modalità da appostamento e limitatamente agli uccelli acquatici, in località previamente individuate dal comitato faunistico provinciale;

6. Il comitato faunistico provinciale, sentito l'osservatorio faunistico provinciale e l'ente gestore delle riserve, che si esprime nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta, delibera:

- a) il numero massimo di capi da abbattere per ciascun cacciatore e per ciascuna giornata di caccia per i prelievi di selvaggina non disciplinati dai programmi di prelievo previsti dall'articolo 28;
- b) le località dove è possibile esercitare la caccia agli uccelli acquatici su terreno coperto da neve, in tutto o nella maggior parte.

7. In mancanza delle deliberazioni prevista dal comma 6 il singolo cacciatore non può abbattere per ciascuna specie più di due capi per giornata di caccia. Resta fermo il divieto di esercitare la caccia vagante agli uccelli acquatici su terreno coperto da neve, in tutto o nella maggior parte.

8. Il comitato faunistico provinciale può deliberare annualmente, sentito l'osservatorio faunistico provinciale e l'ente gestore delle riserve, che si esprime nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta:

- a) limitazioni rispetto ai periodi, alle giornate di caccia e alle specie cacciabili previsti da questa legge, tenuto conto in particolare delle fasi biologiche che caratterizzano le varie specie;
- b) la disciplina della caccia alla selvaggina migratoria nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 15 gennaio, da appostamento fisso e in forma vagante, in zone specificatamente indicate dall'ente gestore, anche in deroga al limite delle tre giornate venatorie settimanali previsto dal comma 4, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì;
- c) ogni altra eventuale prescrizione riguardante l'esercizio della caccia.”.

9. E' in ogni caso fatto assoluto divieto di abbattere femmine di ungulati e relativa prole nel periodo dell'allattamento

Art. 14

Modificazione dell'articolo 32 della legge provinciale sulla caccia

1. Nel comma 1 dell'articolo 32 della legge provinciale sulla caccia le parole: "di altezza non inferiore a metri 1,80" sono sostituite dalle seguenti: "di altezza non inferiore a un metro".

Art. 15

Sostituzione dell'articolo 38 della legge provinciale sulla caccia

1. L'articolo 38 della legge provinciale sulla caccia è sostituito dal seguente:

“Art. 38

Altri divieti

1. È vietato:

- a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportive. Nelle foreste demaniali, nei biotopi, nei parchi e riserve naturali provinciali l'esercizio venatorio è vietato salva diversa previsione del piano di gestione adottato dall'ente gestore dell'area protetta;
- b) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina istituiti ai sensi dell'articolo 6;
- c) l'esercizio venatorio dove ci sono opere di difesa dello Stato e dove il divieto è richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano monumenti nazionali, purché queste zone siano chiaramente delimitate da tabelle, che sono esenti da tasse;
- d) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 200 metri da immobili, fabbricati e stabili attualmente adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, e di 150 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali; a distanza inferiore a 150 metri da macchine operatrici agricole in funzione;
- e) sparare a distanza minore di 200 metri con uso di un fucile da caccia a canna liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima se si usano altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili attualmente adibiti ad abitazione o a posto di lavoro situati lungo la traiettoria dello sparo, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili - eccettuate quelle poderali ed interpoderali - , di funivie, filovie e altri trasporti a sospensione in esercizio, di stabbi, stazzi, fondi chiusi individuati ai sensi dell'articolo 32, comma 4, e destinati al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
- f) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi nei periodi e nei giorni non consentiti per la caccia ai sensi di questa legge, se non per giustificato motivo e in un'apposita custodia chiusa;
- g) cacciare a rastrello in più di tre persone e utilizzare, a scopo di caccia, scafandri o tute da sommozzatore negli specchi e corsi d'acqua;
- h) cacciare sparando da veicoli a motore, natanti o aeromobili;
- i) cacciare su terreni coperti da nevi, in tutto o in maggior parte, fatta eccezione per i casi indicati dall'articolo 29, comma 6; cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiale in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene dei corsi d'acqua;
- j) distruggere nidi, prendere e detenere senza autorizzazione uova, nidi e piccoli di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per i fini indicati nell'articolo 35 o per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in quest'ultimo caso, se ne dia avviso entro ventiquattr'ore al servizio provinciale competente in materia di caccia, che adotta le decisioni del caso; inoltre adescare, molestare, inseguire la selvaggina e toccare i piccoli nati;
- k) commerciare esemplari di mammiferi e uccelli presi con mezzi non consentiti da questa legge e comunque sprovvisti di idonee certificazioni che ne attestino la legittima provenienza;
- l) usare richiami vivi appartenenti a specie selvatiche diverse da quelle indicate nell'articolo 29 e in tempi in cui non è consentita la caccia, o in violazione della disciplina stabilita da questa legge e dal suo regolamento di esecuzione;
- m) usare richiami vivi accecati, mutilati, legati o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico con o senza amplificazione del suono;

- n) cacciare in qualsiasi specchio d'acqua dove si esercita l'industria della pesca o della piscicoltura, quando il possessore lo circonda con tabelle, che sono esenti da tasse;
- o) tirare al piccione o usare volatili nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;
- p) usare selvaggina morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni di carattere gastronomico;
- q) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare armi da sparo munite di silenziatore o imposte con scatto provocato dalla preda; usare esche o bocconi avvelenati; usare vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni simili; fare impiego di civette e di balestre;
- r) commerciare beccacce comunque confezionate e uccelli morti di dimensione inferiore al tordo, fatta eccezione per gli storni, i passeri e le allodole nei periodi in cui ne è consentita la caccia;
- s) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi di questa legge;
- t) usare ricetrasmittenti o sorgenti luminose artificiali durante l'esercizio della caccia;
- u) esercitare la caccia senza il permesso per l'esercizio della caccia rilasciato dal titolare della gestione;
- v) abbandonare bossoli e cartucce anche dopo l'uso;
- w) vendere a privati e detenere per conto di questi reti da uccellagione, salvi i casi ammessi da questa legge;
- x) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica, salvi i casi ammessi da questa legge;
- y) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili appartenenti alla fauna selvatica che non appartengono alle seguenti specie: germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano e colombaccio;
- z) commerciare esemplari vivi di specie di avifauna selvatica non provenienti da allevamenti;
- aa) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, a eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste da questa legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta la cui detenzione è consentita in conformità alla disciplina sulla tassidermia;
- bb) usare segugi per la caccia agli ungulati, salvi i casi ammessi da questa legge o dai provvedimenti che la attuano;
- cc) la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

2. La Giunta provinciale, su proposta dei comuni territorialmente competenti e sentito il comitato faunistico provinciale, può vietare temporaneamente la caccia nelle zone interessate da intensi fenomeni turistici.”.

Art. 16

Modificazione dell'articolo 39 della legge provinciale sulla caccia

1. Dopo la lettera d) del comma 7 dell'articolo 39 della legge provinciale sulla caccia è inserita la seguente:

“d bis) riconoscimento delle specie faunistiche non cacciabili e delle specie protette;”.

Art. 17

Inserimento dell'articolo 40 bis nella legge provinciale della caccia

1. Dopo l'articolo 40, nel capo VI della legge provinciale sulla caccia è inserito il seguente:

Art. 40 bis

Istituzione del corpo provinciale degli agenti venatori

1. E' istituito il corpo provinciale degli agenti venatori, che ha il compito principale di svolgere le funzioni di sorveglianza faunistica e di controllo sull'attività venatoria. Con regolamento approvato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale disciplina il funzionamento del corpo provinciale degli agenti venatori.

2. Gli agenti venatori dipendenti dall'ente gestore della caccia nelle riserve alla data del 31 gennaio 2010 sono assunti dalla Provincia con contratto di lavoro a tempo indeterminato e assegnati al corpo provinciale degli agenti venatori.

3. La dotazione complessiva del personale stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, è incrementata di un numero di posti pari a quello derivante dall'applicazione del comma 2”.

Art. 18

Modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale sulla caccia

1. Il comma 2 dell'articolo 41 della legge provinciale sulla caccia è sostituito dal seguente:

“2. La vigilanza sull'applicazione di questa legge è affidata anche agli agenti volontari proposti dalle associazioni protezionistiche nazionali riconosciute ai quali è stata attribuita la qualifica di guardia giurata in base alle norme sulla pubblica sicurezza. Questi agenti svolgono la loro attività in collegamento con il servizio provinciale competente in materia di caccia, secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione.”.

2. Nel comma 4 dell'articolo 41 della legge provinciale sulla caccia le parole: “, salvo che siano autorizzati dall'ente da cui dipendono” sono soppresse.

Art. 19

Sostituzione dell'articolo 46 della legge provinciale sulla caccia

1. L'articolo 46 della legge provinciale sulla caccia è sostituito dal seguente:

“Art. 46

Sanzioni

1. Per le violazioni di questa legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) da 300 a 1.200 euro per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da 600 a 2.400 euro;
- b) da 450 a 1.500 euro per chi esercita senza autorizzazione o permesso la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e nelle riserve di diritto; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da 900 a 3.000 euro; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da 1.100 a 4.000 euro. Le sanzioni previste da questa lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un ambito territoriale vicino a quello consentito;
- c) da 400 a 2.500 euro per chi esercita la caccia in una giornata in cui non è consentito l'esercizio venatorio o in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da 600 a 3.500 euro;
- d) da 300 a 1.200 euro per chi esercita la caccia in un fondo chiuso o nel caso di violazione dell'articolo 33, comma 1, primo periodo; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da 600 a 2.400 euro;
- e) da 300 a 1.200 euro per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente

commessa la sanzione è da 600 a 2.400 euro;

- f) da 500 a 2.000 euro per chi si avvale di richiami non autorizzati o viola le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 36, comma 2; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da 1.000 a 4.000 euro;
- g) da 100 a 500 euro per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza di porto d'armi, la polizza di assicurazione o il permesso; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;
- h) da 30 a 100 euro per ciascun capo per chi viola l'articolo 35, comma 4;
- i) da 250 a 800 euro per chi non esegue le annotazioni sul permesso ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d);
- j) da 300 a 1.500 euro per ciascun capo per chi introduce senza autorizzazione o destina a scopi diversi da quelli indicati dall'articolo 34 la selvaggina introdotta; per chi immette selvaggina viva estranea alla fauna autoctona o senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 34 si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro per ciascun capo;
- k) da 200 a 800 euro per chi viola le prescrizioni tecniche adottate dal comitato faunistico provinciale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera f), sempreché non si tratti di disposizioni o prescrizioni espressamente richiamate dal presente articolo o dall'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- l) da 200 a 900 euro per chi viola l'articolo 27;
- m) da 100 a 400 euro nel caso di violazione delle norme contenute nei regolamenti interni delle riserve previsti dall'articolo 17;
- n) da 300 a 1.200 euro per chi viola i divieti previsti dall'articolo 38, comma 1, lettere j) e o);
- o) da 300 a 800 euro per la violazione della disciplina stabilita da questa legge e dal regolamento di esecuzione relativa alla tabellazione dei terreni;
- p) da 200 a 800 euro nel caso di violazione delle altre norme contenute nel regolamento di esecuzione;
- q) da 500 ad 800 euro nel caso di violazione del comma 9. dell'art. 29;
- r) da 200 a 700 euro per chi viola le disposizioni di questa legge non espressamente richiamate da quest'articolo.

2. Resta fermo quanto disposto in materia di sanzioni penali dall'articolo 30, comma 4, della legge n. 157 del 1992."

Art. 20

Abrogazione degli articoli 50, 52 e 54 della legge provinciale sulla caccia

1. Gli articoli 50, 51, 52 e 54 della legge provinciale sulla caccia sono abrogati.

Art. 21

Modificazione dell'articolo 52 ter della legge provinciale sulla caccia

1. Nel comma 3 bis dell'articolo 52 ter della legge provinciale sulla caccia le parole: ", nonché agli agenti venatori dipendenti dall'ente gestore" sono soppresse.

Art. 22

Modificazione dell'articolo 53 della legge provinciale sulla caccia

1. Nel comma 2 dell'articolo 53 della legge provinciale sulla caccia le parole: "da lire

150.000 a lire 900.000" sono sostituite dalle seguenti: "da 300 a 1.000 euro".

Art. 23

Modificazioni di altri articoli della legge provinciale sulla caccia

1. Nell'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge provinciale sulla caccia le parole: "Istituto nazionale di biologia della selvaggina" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)".

2. Nell'articolo 35, comma 4, della legge provinciale sulla caccia le parole: "Istituto nazionale di biologia della selvaggina" sono sostituite dalla seguente: "ISPRA".

3. Nell'articolo 27, comma 4, nell'articolo 35, comma 5, e nell'articolo 52 ter, comma 3, della legge provinciale sulla caccia le parole: "Istituto nazionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalla seguente: "ISPRA".

4. Il comma 2 dell'articolo 52 ter della legge provinciale sulla caccia è abrogato.

5. Nell'articolo 41, comma 2 della legge provinciale sulla caccia le parole: "servizio foreste" sono sostituite dalle seguenti: "servizio provinciale competente in materia di caccia".

6. Nell'articolo 15, comma 3, nell'articolo 16, comma 1, lettera e), nell'articolo 22, commi 1, lettera d), e 2, nell'articolo 27, comma 5 bis, nell'articolo 33, commi 1 e 3 bis, nell'articolo 35, comma 4, nell'articolo 39, commi 2, lettera a), e 6, nell'articolo 42, comma 5, nell'articolo 43, commi 1 e 3, nell'articolo 45, commi 2 e 5, nell'articolo 47, comma 2, nell'articolo 48, comma 1, nell'articolo 49, commi 1, 2 e 3 e nell'articolo 52 ter, comma 3, della legge provinciale sulla caccia le parole: "servizio faunistico" sono sostituite dalle seguenti: "servizio provinciale competente in materia di caccia".

Art. 24

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 22 si provvede con legge successiva.